

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, quale modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, che regola l'istituto della presenza qualificata;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 e, in particolare, l'articolo 53, che disciplina la destinazione di risorse all'efficienza dei servizi istituzionali resi dalle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001 e, in particolare, l'articolo 23, che dispone l'incremento delle risorse di cui al citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 e, in particolare, l'articolo 53, commi 1 e 2, che indica le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali, nonché il comma 4, il quale demanda al Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previa informazione alla rappresentanza militare centrale (Co.Ce.R.), la determinazione annuale dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle predette risorse disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché la definizione delle modalità applicative dei relativi compensi al personale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi

per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che indica le risorse incrementalі finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2003;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005, e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera *b*), che indica le risorse incrementalі finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2005;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), che indica le risorse incrementalі finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2006;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, lettera *b*), che indica le risorse incrementalі finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, che recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e il provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2007, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera *c*), nonché il comma 3, lettera *a*), concernenti l'incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'Arma dei carabinieri, di cui al citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, che recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e il provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, relativo al biennio economico 2008-2009, e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, concernenti l'incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'Arma dei carabinieri, di cui al citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;

TENUTO CONTO della determinazione n. 325/7-2007 in data 18 aprile 2008 del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con la quale, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, sono stati determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili per compensare l'istituto della presenza qualificata;

RITENUTO di individuare le condizioni di servizio e d'impiego cui correlare l'attribuzione dei compensi nell'ambito dell'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le finalità di

cui all'articolo 53, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;

ACQUISITO il parere favorevole del Co.Ce.R. - Sezione carabinieri;

VISTA la proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

DECRETA

Articolo 1

1. Le risorse economiche risultanti ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2007, n. 170, dell'articolo 28, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, nonché dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali, sono destinate al personale dell'Arma dei carabinieri, che ha riportato come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "nella media", dal grado di carabiniere a quello di tenente colonnello, compreso il personale che, per effetto di quanto previsto dall'art. 9, co. 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha acquisito negli anni 2011 e 2012 la qualifica dirigenziale ai soli effetti giuridici, nelle misure e con le modalità stabilite dal presente decreto. Restano esclusi i gradi dirigenziali.

Articolo 2

1. Al personale di cui all'articolo 1, con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi in euro mensili lordi a lato indicati:

- a) ufficio comando e nucleo comando, reparto operativo, investigativo, informativo, radiomobile, operativo, operativo e radiomobile di comando provinciale, di gruppo territoriale, di reparto territoriale, di compagnia, nonché Nucleo natanti di Venezia: 116,78;
- b) tenenza, stazione, Comando carabinieri Roma Piazza Venezia, Comando carabinieri Campione d'Italia: 141,78;
- c) comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia: 200,11.

Articolo 3

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio alle centrali operative di comando provinciale, di gruppo, di reparto territoriale e di compagnia dell'organizzazione territoriale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 116,78.

Articolo 4

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al Gruppo di intervento speciale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 150,11.

Articolo 5

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha prestato servizio nell'anno 2012 nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 2 ed in reparti diversi da quelli previsti all'art. 3 e 4, sono attribuiti:

- a) i compensi annui lordi di cui alla allegata **tabella 1**, che fa parte integrante del presente decreto, in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi;
- b) i compensi mensili lordi di cui alla allegata **tabella 2**, che fa parte integrante del presente decreto, per i periodi di servizio inferiori a 6 mesi.

Articolo 6

1. Al personale di cui all'articolo 1 che, per effetto di quanto previsto dall'art. 9, co. 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha acquisito negli anni 2011 e 2012 la qualifica dirigenziale ai soli effetti giuridici, con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi in euro mensili lordi a lato indicati:

- a) ufficio comando e nucleo comando, reparto operativo, investigativo, informativo, radiomobile, operativo, operativo e radiomobile di comando provinciale, di gruppo territoriale: 63,06;
- b) comando provinciale, gruppo, reparto territoriale: 108,06.

2. Al personale di cui all'articolo 1 che, per effetto di quanto previsto dall'art. 9, co. 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha acquisito negli anni 2011 e 2012 la qualifica dirigenziale ai soli effetti giuridici, che ha prestato servizio nell'anno 2012 nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 2 ed in reparti diversi da quelli previsti all'art. 3 e 4, è attribuito:

- a) il compenso annuo lordo di 689,05 euro, in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi;
- b) il compenso mensile lordo di 57,42 euro, per i periodi di servizio inferiori a 6 mesi.

Articolo 7

1. Agli effetti dell'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

- a) l'indennità di presenza qualificata, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, spettante ai militari che hanno assicurato i turni di reperibilità previsti dall'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché il compenso lordo di euro 6,20 corrisposto ai militari specializzati crittografi, in relazione ai particolari incarichi svolti, per ogni turno giornaliero, disimpegnato al di fuori dell'orario ordinario di servizio, con obbligo d'immediata rintracciabilità per l'eventuale pronto impiego nel servizio di crittografia, sono attribuiti in relazione alla determinazione n. 325/7-2007 in data 18 aprile 2008 del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2007;
- b) ai militari del Gruppo di intervento speciale dell'Arma dei carabinieri è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, un particolare compenso giornaliero lordo di euro 25,34.

2. I compensi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.

Articolo 8

1. Ove non impiegate ai sensi degli articoli precedenti, le somme residue sono prioritariamente destinate a sanare situazioni relative ad annualità pregresse. Esse sono altresì portate in aumento, per la parte che risulti ulteriormente residuale, alla somma complessiva impiegabile ai sensi dell'articolo 5, mediante redistribuzione in eguali importi ai relativi destinatari.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma,

IL MINISTRO

Tabella 1
(articolo 5, comma 1, lettera a)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
tenente colonnello	1.276,01
maggiore	1.256,90
capitano	1.178,66
tenente	1.161,93
sottotenente	1.120,57
luogotenente	1.151,96
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	1.136,27
maresciallo aiutante s.UPS	1.120,57
maresciallo capo	1.079,33
maresciallo ordinario	1.055,84
maresciallo	1.030,42
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	1.055,84
brigadiere capo	1.042,10
brigadiere	1.017,61
vice brigadiere	990,50
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	1.004,81
appuntato scelto	979,19
appuntato	967,87
carabiniere scelto	956,56
carabiniere	945,24

Tabella 2
(articolo 5, comma 1, lettera b)

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO (in euro)
tenente colonnello	106,33
maggiore	104,74
capitano	98,22
tenente	96,83
sottotenente	93,38
luogotenente	96,00
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	94,69
maresciallo aiutante s.UPS	93,38
maresciallo capo	89,94
maresciallo ordinario	87,99
maresciallo	85,87
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	87,99
brigadiere capo	86,84
brigadiere	84,80
vice brigadiere	82,54
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	83,73
appuntato scelto	81,60
appuntato	80,66
carabiniere scelto	79,71
carabiniere	78,77